



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

IL DIRETTORE GENERALE

DG DISR

Prot. Uscita del 07/09/2015

Numero. **0018229**

Classifica:



VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTI in particolare l'articolo 3 concernente le "condizioni per l'esenzione" e l'articolo 26 riguardante gli "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il capo II che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali;

VISTO il decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'articolo 5 riguardante "accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali" ed in particolare il comma 1 dove è detto che "possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102" anche le "imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorità per quelli legati alla diffusione del batterio *xylella fastidiosa*, del *dryocosmus kuriphilus* (cinipide del castagno) e della *flavescenza dorata*, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015, dando la precedenza, nel caso del cinipide del castagno, alle imprese agricole che attuano metodi di lotta biologica";

VISTO il decreto 7 agosto 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito 29 dicembre 2014 sopra citato coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014;

VISTE le informazioni sintetiche relative al regime di aiuti di cui sopra, presentate alla Commissione in data 14 agosto 2015 tramite l'applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI);

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla Commissione europea in relazione alle Informazioni sintetiche sul regime di aiuti denominato "Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali"– SA.42901;

RITENUTO di dover conformare il decreto 7 agosto 2015 sopracitato alle suddette osservazioni sostituendolo con il presente,

DECRETA

Art. 1

Aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali

1. In caso di danni a produzioni e piante causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
2. Gli aiuti sono concessi unicamente
 - a) A favore delle piccole e medie imprese (PMI), come definite dall'Allegato I del regolamento n. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria;
 - b) in relazione agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e
 - c) nell'ambito di:
 - i) un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'organismo nocivo in questione; o
 - ii) misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o
 - iii) misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
3. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario.
5. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
6. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto la presenza.
7. L'aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'organismo nocivo ai vegetali ed è erogato entro quattro anni da tale data.

147



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

8. Il presente regime di aiuto finanziano i seguenti costi ammissibili:

- la distruzione di piante;
- la perdita di prodotto.

Non sono previsti contributi per le misure di prevenzione.

10. L'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- a) al valore di mercato dei vegetali distrutti a seguito dell'organismo nocivo ai vegetali e nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b); Il valore di mercato è stabilito in base al valore dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di organismi nocivi ai vegetali.
- b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b). Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

11. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che la presenza dell'organismo nocivo sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

12. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.

Art. 2

Casi di esclusione

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:

- a) Le imprese, che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento n. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione di quelle in difficoltà a causa degli eventi di cui all'articolo 1;

2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.

12/11



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Art. 3

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 26, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1.7.2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 4

Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea e termina il 31 dicembre 2020.

Art. 5

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto devono rispettare le condizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 702/2014.

Art. 7

Abrogazioni

1. Il decreto 7 agosto 2015, richiamato nelle premesse, è abrogato e sostituito dal presente.

Roma, li 07 SET 2015

Il Direttore Generale
(Giuseppe Caopardi)